

Modello «730». Gli effetti della proroga

Rimborsi oltre i 4mila euro: controlli fino a gennaio 2015

Il nuovo calendario

Le scadenze del 730/2014 dopo la proroga disposta con Dpcm 3 giugno 2014

Adempimento	Scadenza originaria	Nuova scadenza
Il contribuente consegna il modello 730/2014, relativo al 2013, e il 730-1 (scelta per la destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef) a un Caf, a un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) o al proprio sostituto d'imposta, se questo presta l'assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un Caf di cui è socio. Vanno sempre esibiti tutti i documenti comprovanti gli oneri deducibili o detraibili, oltre che le altre detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto	3 giugno 2014	16 giugno 2014
Il Caf, il professionista abilitato o il sostituto d'imposta (socio di un Caf) consegna al contribuente la copia del modello 730/2014 elaborato e il relativo prospetto di liquidazione, modello 730-3	15 giugno 2014	24 giugno 2014
Il Caf, il professionista abilitato o il sostituto d'imposta (socio di un Caf) trasmette telematicamente all'agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte	30 giugno 2014	8 luglio 2014
L'agenzia delle Entrate termina i controlli preventivi sui modelli 730/2014, ai fini del rimborso superiore a 4mila euro, derivante da detrazioni per carichi di famiglia o da crediti del 2012. Non è prevista dalla norma una data di scadenza per il pagamento del rimborso al contribuente da parte delle Entrate	31 dicembre 2014	8 gennaio 2015

Luca De Stefani

Con la proroga dal 3 giugno al 16 giugno 2014 della consegna del **modello 730/2014** ai Caf-dipendenti o ai professionisti abilitati, è stato spostato dal 30 giugno all'8 luglio 2014 anche il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni alle Entrate da parte degli **intermediari** (Dpcm 3 giugno 2014, si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Conseguentemente, l'agenzia avrà 8 giorni di tempo in più (proroga automatica dal 31 dicembre 2014 all'8 gennaio 2015) per effettuare i controlli dei modelli 730 che risultano a credito per importi complessivamente superiori a 4mila euro derivanti, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze del 2012. Non è certo, però, che il bonifico delle Entrate arrivi entro l'8 gennaio 2015, perché il termine dei 6 mesi dall'invio del 730, previsto dalla norma, riguarda solo il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria e non è prevista alcuna scadenza per il rimborso.

Acconti

Spostandosi in avanti i termini dei controlli, aumenteranno anche i rischi per gli omessi versamenti dei secondi acconti Irpef e/o cedolare secca, nei casi in cui i rimborsi non siano dovuti o siano dovuti solo in parte. Era già noto che l'importo del rimborso diretto da parte delle Entrate, indicato nel rigo 164 del prospetto di liquidazione 730/3, dovesse essere al netto della prima rata degli acconti 2014 dell'Irpef, delle relative addizionali e della cedolare secca. L'agenzia delle Entrate, però, nella risoluzione 30 maggio 2014, n. 57, ha chiarito che l'importo del rimborso diretto da parte delle Entrate deve essere «effettuato al netto» anche del «secondo o unico acconto Irpef o della cedolare secca». Nel mese di novembre, quindi, il sostituto d'imposta non deve ridurre la retribuzione del sostituto di questi acconti, che invece dovranno essere trattati direttamente dalle Entrate a scomputo del rimborso da pagare. Se questi acconti, invece, risultano superiori al rimborso delle Entrate, deve essere prodotto il modello 730-4, limitata-

mente alla differenza tra i due importi e quest'ultima deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta a novembre 2014.

La risoluzione 57/E/2014, però, non ha chiarito come dovrà comportarsi il sostituto d'imposta che non riceverà il prospetto di liquidazione 730/3 e che, di conseguenza, non conoscerà quale dovrebbe essere l'importo dei secondi acconti da trattenere, nel caso in cui il credito rimborsabile dalle Entrate risulti inesistente o di importo inferiore a quanto dovuto come seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca. Questo verdetto sarà noto solo entro l'8 gennaio 2015: quindi, dopo la scadenza del secondo acconto 2014.

730 senza sostituto

I rimborsi diretti delle Entrate, comunque, dovrebbero essere più veloci rispetto a quelli previsti tramite Unico. Per cui c'è chi sta passando dal modello unificato al modello 730 (presentabile ora fino al 16 giugno 2014), per anticipare i tempi del rimborso, considerando anche la nuova possibilità di presentazione del

modello semplificato per i contribuenti senza sostituto d'imposta, ma con almeno uno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a, c, c-bis, d, g (escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i, e l del Tuir. Si pensi, ad esempio, ai cocopro senza sostituto nei mesi di giugno e luglio 2014, a chi percepisce nel 2014 solo redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d'acconto, come ad esempio le badanti e le colf, magari con molti figli a carico residenti nei Paesi d'origine, ovvero agli ex imprenditori



ditori che a causa della crisi hanno versato grossi acconti (non più utilizzati a saldo), poi hanno chiuso l'attività e hanno lavorato nel 2013, anche per pochi mesi, come lavoratori dipendenti. Potendo ora scegliere tra il 730 senza sostituto o il modello Unico, opteranno per il primo, velocizzando l'incasso del credito.